

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8596/2025 R.G. proposto da:

Automotive Group srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

-ricorrente-

contro

Fallimento Sina Rent srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 293/2025 depositata il 17/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d'Appello di Firenze, con l'impugnato provvedimento, rigettava l'appello proposto da Eurotoscar srl (poi divenuta Automotive Group srl)

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa, che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento Sina Rent srl in liquidazione, dichiarava l'inefficacia, ex art. 64 l.fall., della nota di credito di € 117.300 del 31.3.2016 e condannava la convenuta Eurotoscar srl a restituire al Fallimento € 117.300, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

1.1 La Corte distrettuale rilevava che non era stata fornita la prova della asserita riferibilità della nota di credito del 31/3/2016, qualificata dal giudice di primo grado come *"rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo"*, alla fattura n. 7 del 30.3.2015 (che aveva ad oggetto la vendita di 47 autovetture e non 27 come sostenuto dall'appellante) dell'importo € 135.000, dal momento che nella nota di credito non vi era menzione della fattura parzialmente rettificata.

1.2 Evidenziava l'inopponibilità al Fallimento dell'elenco allegato alla fattura in quanto privo di data certa.

1.3 Ad escludere la riferibilità della nota di credito alla fattura n. 7 del 30/3/2025 militavano secondo la Corte, plurimi elementi quali : la mancata indicazione nella "Lista Veicoli" allegata alla fattura del valore a cui sarebbero state vendute a Eurotoscar; la discrepanza tra i valori risultanti dalle visure del PRA e il valore complessivo indicato quale corrispettivo nella fattura n. 7 del 30.3.2015, le vicende, per come emerse dalle risultanze del PRA, relative ai passaggi di proprietà veicoli indicati nel prospetto allegato alla fattura, che rendevano del tutto inverosimile che la maggior parte dei veicoli fosse stata oggetto del contratto di vendita da Sina Rent a Eurotoscar srl.

1.4 Rimarcava la mancanza di prova dell'avvenuto accordo risolutivo non essendo stato prodotto alcun sollecito di Eurotoscar a Sina Rent per la mancata consegna dei 25 veicoli.

1.5 Riteneva, quindi, che, non essendo fondati gli elementi per ritenere che la nota di credito n. 4 del 31.3.2016 di € 117.300, emessa a favore

dell'allora Eurotoscar, potesse considerarsi riferita alla parziale rettifica della fattura n. 7 del 30.3.2015, la sua emissione non era sorretta da una valida ragione economica onerosa e quindi andava qualificata alla stregua di un atto a titolo gratuito.

2 Automotive Group srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il primo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'inesistenza, una volta esclusa la riferibilità della nota di credito alla fattura n. 7 del 30/3/2015, di un qualsiasi altro titolo di credito rinunciato a titolo gratuito da Sina Rent srl, mediante la detta nota.

1.1 Il secondo motivo deduce violazione della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte della curatela, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di rilevare che la curatela non aveva assolto all'onere della prova del carattere gratuito dell'atto di disposizione che si intendeva privare di effetti.

A tale fine, non era sufficiente dimostrare la non riferibilità della nota di credito al rapporto dedotto dalla difesa della ricorrente (e nascente dalla fattura n. 7 del 30.03.2015), essendo al contrario necessario provare il diverso rapporto di fornitura di autoveicoli all'origine di un diritto al pagamento di un prezzo rinunciato gratuitamente mediante la nota di credito. In altre parole, secondo la ricorrente, la qualità di atto a titolo gratuito della nota di credito presuppone l'esistenza di un diritto di credito a monte, rinunciato senza corrispettivo alcuno, e non è possibile che la gratuità dell'atto sia assunta in astratto dalla nota di credito stessa, senza che questa sia correlata a un rapporto causale sulla base del quale Sina Rent sarebbe stata effettivamente titolare di un precedente diritto di credito rinunciato.

1.2 Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 64 l. fall., in relazione all'art. 360, comma 1 c.p.c., per avere i giudici di merito qualificato la nota di credito come atto a titolo gratuito in difetto di una ricostruzione in ordine all'esistenza di un rapporto all'origine di un credito gratuitamente rinunciato dall'impresa fallita e di cui ha beneficiato il contraente.

1.3 Il quarto motivo oppone ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per omissione e/o insufficiente motivazione, non essendo desumibile la ratio decidendi a fondamento dell'accoglimento dell'azione revocatoria di un atto a titolo gratuito.

2 I motivi, suscettibili di unitaria trattazione in quanto sottendono la medesima questione relativa alla configurazione dell'atto gratuito, sono nel loro complesso, inammissibili in rapporto alla ratio decidendi.

2.1 L'emissione di una nota di credito storna e azzerava un corrispondente credito per una prestazione effettuata da chi emette la fattura.

2.2 Tale documento se non rappresentativo di una causa negoziale onerosa sottostante (riconoscimento di un vizio o difetto di una fornitura fatturata, sconto sulla merce precedentemente fatturata, risoluzione del contratto) ben può descrivere una attribuzione patrimoniale a titolo gratuito.

2.3 Orbene, a fronte della allegazione da parte del Fallimento della natura gratuita della rinuncia alla somma di denaro contenuta nella nota di credito, emessa pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, spettava al destinatario di tale documento fornire la prova di una diversa giustificazione giuridica ed economica dello spostamento patrimoniale.

2.4 Nel caso di specie la Corte distrettuale, con insindacabile accertamento in fatto, ha ritenuto indimostrata l'imputazione della nota di credito, prospettata dalla ricorrente, alla mancata consegna da parte di Sina Rent di 25 delle 27 automobili indicate nella fattura n. 7 del 30.3.2015 di euro 135.000.

2.5 La riferibilità della nota di credito di € 117.300,00 alla fattura n. 7 del 30.3.2015 di euro 135.000,00 è stata, infatti, plausibilmente esclusa dalla Corte sulla scorta di plurimi elementi (mancata annotazione nel corpo della nota di credito degli estremi della fattura che riporta la vendita di 47 autovetture e non 27 come sostenuto dalla ricorrente; mancata indicazione nella Lista Veicoli del valore a cui sarebbero state vendute a Eurotoscar., incompatibilità della versione dei fatti resa dalla ricorrente con le risultanze del PRA, incoerenza dei valori indicati con quelli risultanti dal PRA e carenza di prova del negozio risolutivo).

2.6 La Corte ha quindi confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva attribuito valore di *"rinuncia abdicativa e traslativa senza corrispettivo"*, e quindi di atto gratuito, alla nota di credito in assenza di prova di una giustificazione causale alternativa dell'attribuzione patrimoniale sottostante il documento contabile.

La conclusione è giuridicamente corretta a fronte delle premesse di fatto, e la critica della ricorrente non tiene in alcun conto le dette premesse, finendo col prospettare un'alternativa di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in cassazione.

Il ricorso è quindi inammissibile.

3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi